

Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 3
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

<i>Impianto</i>	CHIMICO
<i>Localizzazione</i>	<i>Via Salone, 245 – 00131 - Roma</i>
<i>Gestore</i>	BASF ITALIA SRL
<i>Tipologia IPPC</i>	2.5.a <i>Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici</i> 4.1.g <i>Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, quali composti organo metallici</i> 4.2.d <i>Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento.</i>

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve:

1. entro 60 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
2. entro il 31 dicembre di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presentare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo;
3. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
4. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento;
5. fornire, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si

- prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli;
6. informare tempestivamente la Provincia di Roma ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
 7. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 59/05) alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio ed al Comune di Roma. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 59/05, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 8. effettuare un monitoraggio semestrale mediante laboratorio mobile sulla ricaduta degli inquinanti emessi dall'esercizio dell'impianto e pertinenti con il ciclo produttivo per verificarne l'impatto sulla qualità dell'aria della zona dove è ubicato lo stabilimento; a tal fine, prima di effettuare il primo monitoraggio, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/2005, il gestore deve presentare, per un parere di congruità, ad ARPA Lazio e, per conoscenza, alla Provincia di Roma, una proposta (corredata dalla documentazione di riferimento) relativa agli inquinanti da monitorare, alla durata della campagna di rilevamento e alla collocazione del laboratorio mobile che deve essere confortata da uno studio modellistico appropriato alla condizione orografica e meteorologica della zona;
 9. effettuare con cadenza semestrale una campagna di rilevamento della deposizione al suolo di tutti gli inquinanti emessi in atmosfera pertinenti con il ciclo produttivo; a tal fine, prima di effettuare la prima campagna, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/2005, il gestore deve presentare, per un parere di congruità, ad ARPA Lazio e per conoscenza alla Provincia di Roma una proposta (corredata dalla documentazione di riferimento) relativa agli inquinanti da monitorare, alla durata della campagna di rilevamento e alla collocazione del laboratorio mobile che deve essere confortata da uno studio modellistico appropriato alla condizione orografica e meteorologica della zona;
 10. realizzare e rendere disponibile via WEB, attraverso accesso registrato, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/2005, un sistema di visualizzazione dei dati ambientali interconnesso con il sistema controllo relativo all'impianto del post-combustore (Emissione E/18 - quencher dei forni di trattamento termico dei catalizzatori esausti); i parametri fisici e chimici visualizzati sono quelli monitorati in continuo per l'emissione E/18;
 11. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Provincia di Roma, al Comune di Roma ed all'ARPA Lazio. La Provincia di Roma, a seguito della citata

- comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Comune ed all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
12. redigere in accordo al parere espresso dal Comune di Roma in sede di Conferenza di Servizi, entro 18 mesi dal rilascio del presente provvedimento, uno studio di fattibilità relativamente ad una o più tecniche o tecnologie alternative al trattamento termico dei catalizzatori esausti;
 13. comunicare alla Provincia di Roma e ad ARPA Lazio, eventuali cambiamenti riguardanti:
 - Ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - Procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
 - Procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
 - Procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei sistemi operativi e degli indicatori ambientali definiti;
 - Procedure per la gestione delle emergenze ambientali.
 14. Utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto "Tariffe" del 24/04/2008, che dispone le "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
 15. entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento identificare, fisicamente, apponendo in maniera chiara apponendo la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio dei rifiuti nonché i pozzi di emungimento acque;
 16. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza, e relative integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
 17. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze;
 18. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
 19. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
 20. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo per almeno 6 anni come specificato nel PMC;
 21. il Gestore dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente

all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del direttore tecnico e dell'Amministrazione;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

22. Limiti di emissione da punti di emissione esistenti :

La società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente, ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera sulla base delle medie orarie:

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Massima Nm ³ /h	Temp. Massima (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm ³	
Caldaia	E1	5500	155	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	3 100 350 15	=
Caldaia	E2	6000	225	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	5 100 350 15	=
Caldaia	E3	600	225	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	5 100 350 15	=
Depuratore PT	E4 (*)	30000	ambiente	Polveri totali Acido cloridrico Acido solfidrico Acido acetico Acido nitrico metalli	15 5 1 5 3 1	Abbattitore ad umido
Area preparazione bacinelle S&F	E6	17000	ambiente	Polveri totali sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	3 15	Carboni Attivi
Forni di calcinazione	E7	7000	215	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	1 200 10	=
Impianto classificatore carbone	E8	1000	ambiente	Polveri totali	20	Filtro a tessuto
Fusione metalli preziosi	E9	3000	ambiente	Polveri totali	10	=
Impianto trattamento fumi (TRINOX)	E10	4000	50	Polveri totali Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Cloro espresso come Cl ₂ Cloruri	5 20 10 10	Abbattitore ad umido
Depuratore Colonne e Coaters 85-PT	E11	12000	ambiente	Polveri totali Ammoniaca Acido acetico Metalli Acido cloridrico	10 10 10 1 10	Abbattitore ad umido

Preparazione Washcoat	E13	5000	ambiente	Polveri totali Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	10 10	Filtro a tessuto
Aspirazione RIC	E14	5000	ambiente	Polveri totali Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	10 10	=
Stazioni manuali	E15	18000	ambiente	Polveri totali Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	10 10	Filtro a tessuto
Forni coating	E16	30000	ambiente	Polveri totali Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale Monossido carbonio (CO) Ossidi di zolfo espresse come biossido di zolfo (SO ₂) Ossidi di azoto espresse come biossido di azoto (NO ₂)	20 15 30 20 330	=
Filtri aree di mov. dei forni di calcinazione	E17	4000	ambiente	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Depuratori acidi S&S	E19	40000	ambiente	Polveri totali Cloro espresso come Cl ₂ Ossidi di zolfo espresse come biossido di zolfo (SO ₂) Ossidi di azoto espresse come biossido di azoto (NO ₂) Acido cloridrico Acido acetico Etanolo+isopropanolo+acetone	3 5 10 10 20 50 50	Abbattitore ad umido+carboni attivi
Depuratori acidi REF	E20	40000	ambiente	Polveri totali Cloro espresso come Cl ₂ Ossidi di zolfo espresse come biossido di zolfo (SO ₂) Ossidi di azoto espresse come biossido di azoto (NO ₂) Acido cloridrico Monossido carbonio (CO)	3 5 50 30 5 10	Abbattitore ad umido
Depuratore ammoniacale REF-S&S	E21	10000	ambiente	Polveri totali Cloro espresso come Cl ₂ Ammoniaca Ossidi di azoto espresse come biossido di azoto (NO ₂) Acido cloridrico	5 2 20 5 15	Abbattitore ad umido
Depuratore acido DAT	E22	15000	ambiente	Polveri totali Cloro espresso come Cl ₂ Ossidi di zolfo espresse come biossido di zolfo (SO ₂) Ossidi di azoto espresse come biossido di azoto (NO ₂) Acido cloridrico	3 2 20 10 10	Abbattitore ad umido
Depuratore ammoniacale DAT	E23	10000	ambiente	Polveri totali Cloro espresso come Cl ₂ Ossidi di zolfo espresse come biossido di zolfo (SO ₂) Ossidi di azoto espresse come biossido di azoto (NO ₂) Acido cloridrico Ammoniaca	5 2 10 5 10 40	Abbattitore ad umido
Essiccatoio a letto fluido n.1 PT	E25	10000	95	Polveri totali (Pt,Pd,Rh)	3	Filtro a tessuto

Essiccatoio a letto fluido n.2 PT	E26	10000	95	Polveri totali (Pt,Pd,Rh)	3	Filtro a tessuto
Essiccatoi PT	E27	10000	95	Polveri totali (Pt,Pd,Rh)	3	Filtro a tessuto
Area operativa campionamento e forni S&F	E28	22000	60	Polveri totali (Pt,Pd,Rh)	3	Filtro a tessuto
Small Order COA	E29	8000	ambiente	Polveri totali	10	=
				Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	10	
DIP station + CSF Coater	E30	12000	ambiente	Polveri totali	5	=
				Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	5	
Robot	E31	3000	ambiente	Polveri totali	10	=
				Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	10	
Nastro WC spray	E32	3000	ambiente	Polveri totali	10	=
				Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	10	
MCC 3	E33	2500	ambiente	Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	10	=
Filtro Area Meccanica	E34	6000	ambiente	Polveri totali	20	Filtro a tessuto
Aspirazione RIC 2	E35	4000	ambiente	Polveri totali	25	=
				Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	20	
2° impianto classificatore carbone	E36	950	ambiente	Polveri totali	20	Filtro a tessuto

I punti di emissione E/5 ed E/12, congruamente al progetto presentato, risultano essere state convogliate mancanti in quanto inseriti nell'emissione denominata (*) E4 (depuratore PT);

Il punto di emissione E/24 (scrubber cianuro DAT) riportato nella Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale n. 101 13/03/2006, congruamente al progetto presentato, è stato dismesso;

Emissione E/18*(postcombustore – quencher dei forni di trattamento termico dei catalizzatori esausti)

		VMG	VMSO (100%)	**VMSO (97%)
A	portata normalizzata secca	Nm ³ /h	15.000	15.000
B	temperatura al punto di prelievo	°C	300	300
C	polveri totali	mg/Nm ³	5	10
D	monossido di carbonio***	mg/Nm ³	50	100
E	sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	mg/Nm ³	10	20
F	composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico	mg/Nm ³	10	15
G	composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico	mg/Nm ³	1	2
H	ossidi di zolfo espresso come biossido di zolfo	mg/Nm ³	50	150
I	ossidi di azoto espresso come biossido di azoto	mg/Nm ³	200	200
			VMO	
L	Cadmio ed i suoi composti + Tallio ed i suoi composti	mg/Nm ³	0.02	
M	Mercurio ed i suoi composti espressi come mercurio	mg/Nm ³	0.02	

N	Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio	mg/Nm ³	0.2
---	--	--------------------	-----

Valore medio nel periodo di campionamento di 8 ore

O	Policlorobenzodiossine + policlorobenzofurani (PCDD + PCDF)	ng/Nm ³	0.05
P	Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)	mg/Nm ³	0.005
	Altezza punto di emissione	m.	20

VMG = valore medio giornaliero; **VMSO** = valore medio semiorario; **VMO** = valore medio orario.

* I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell' effluente gassoso secco pari al 11 %;

** I valori limite di emissione in atmosfera, verificati attraverso l' analizzatore in continuo, si considerano rispettati se:

-nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti nella colonna VMG;

-nessuno dei valori medi semi orari supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabilito nella colonna VMSO;

-il 97% dei valori medi su trenta minuti nel corso dell' anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna denominata VMSO (97%);

*** in caso di non rispetto del valore limite di emissione del monossido di carbonio nel tempo di integrazione di 30 minuti, non dovrà comunque essere superato il valore di 150 mg /Nm³ su 10 minuti per il 95 % dei dati rilevati.

23. Quadro emissivo e limiti di emissione dai seguenti punti di emissione futuri :

La società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente ai seguenti parametri fisici e chimici delle emissioni in atmosfera sulla base delle medie orarie:

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Massima (Nm3/h)	Temp. Massima (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite (mg/Nmc)	Sistema di abbattimento
Forno Flakt-1	E7 (*)	4500	1050	Polveri totali Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Monossido carbonio (CO) Sostanze organiche volatili espr. (C.O.T.) Policlorobenzodiossine + policlorobenzofurani (PCDD + PCDF) Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)	10 100 50 10 0,05 ng/Nmc 0,005	Post combustion e termico
Sistema di aspirazione	E37	2000	ambiente	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Sistema di aspirazione	E38	3000	ambiente	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Sistema di aspirazione	E39	4000	ambiente	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Essiccatoio	E40	10000	ambiente	Polveri totali	3	Filtro a tessuto
Sistema di aspirazione	E41	1000	ambiente	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Cappa di aspirazione	E42	5000	ambiente	Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	10	-

Forni ad idrogeno	E43	1000	ambiente	Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	50 10	-
Cappa di aspirazione	E44	1000	ambiente	Polveri totali	3	Filtro a tessuto
Sistema di aspirazione	E45	1500	ambiente	Polveri totali	3	Filtro a tessuto
Cappa di aspirazione	E46	2000	ambiente	Polveri totali	3	Filtro a tessuto
Sistema di aspirazione	E47	2000	ambiente	Polveri totali	3	Filtro a tessuto
Cappa di aspirazione	E48	2000	ambiente	Idrazina	1	Filtri a carboni attivi
Cappa di aspirazione	E49	20000	ambiente	Idrazina	1	Filtri a carboni attivi
Cappa di aspirazione	E50	2000	ambiente	Idrazina	1	Filtri a carboni attivi
Cappa di aspirazione	E51	4000	ambiente	Polveri totali	3	Filtro a tessuto
Area di raffreddamento	E52	6000	-	Polveri totali	3	Filtro a tessuto
Cappa di aspirazione	E53	3000	ambiente	Nitro - Benzene	1	Filtri a carboni attivi
Sistema di calcinazione	E54	10000	ambiente	Polveri totali	5	-

(*) E7 – trasferimento del processo di calcinazione da Forni a Camera al Forno Flakt-1 dotato di sistema di trattamento fumi con post-combustione di tipo termico.

Prescrizioni ulteriori relative all'Emissione E/18* (postcombustore – quencher dei forni di trattamento termico dei catalizzatori esausti):

24. devono essere misurate e registrate in continuo le concentrazioni nell'effluente gassoso di NO₂, CO, CO₂, HCl, HF, SO₂, polveri totali e O₂ libero, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi;
25. la strumentazione di misura citata al punto precedente deve essere esercitata, verificata e calibrata secondo quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 tenuto conto altresì dell'Allegato II del D.M. 31/01/2005 e del D. Lgs. n. 133 del 11/5/2005;
26. ARPA Lazio deve presenziare e/o verificare almeno una volta l'anno, contestualmente con i tecnici della società, la taratura della strumentazione di monitoraggio in continuo degli analizzatori;
27. nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 6 ore continuative, per malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, la Società dovrà informare via fax tempestivamente l'Amministrazione Provinciale di Roma e l'ARPA Lazio. Entro 12 ore d'indisponibilità delle misure in continuo, la società dovrà attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue; se l'indisponibilità supera 48 ore la Società dovrà cessare l'attività di trattamento termico dei catalizzatori. La durata cumulativa di tali condizioni non deve superare 144 ore in un anno;
28. in caso di superamento dei valori limite di emissione per nessun motivo, fatto salvo l'articolo 8 comma 8, lettera c) del D. Lgs. 133/05, il funzionamento degli impianti le

- cui emissioni sono convogliate nel punto di emissione E/18, potrà continuare con il trattamento dei rifiuti per un tempo superiore a 4 ore consecutive; inoltre, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 art. 16 del D. Lgs. 133/05, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 32 ore;
29. la Società, entro 12 ore dall'inizio del superamento del limite, dovrà comunicare tale superamento alla Provincia di Roma ed all'Arpa Lazio specificandone le cause presunte e le azioni intraprese per il ripristino della normale operatività dell'impianto;
30. in relazione ai campionamenti all'emissione denominata E/18 la Società dovrà comunicare, con le modalità di comunicazione previste nel PMC, anche le relative tipologie di catalizzatori esausti trattati termicamente nonché la loro provenienza unitamente al certificato che ne attesti la composizione.

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera:

31. la società dovrà effettuare per l'emissione E/7 e per l'emissioni da E/37 ad E/54 (emissioni future) le comunicazioni relative alla messa in esercizio e regime secondo le seguenti modalità:

- ai fini dell'attivazione dei nuovi punti di emissione nonché della riorganizzazione delle attività rispetto ai punti di emissione già presenti dovrà essere comunicato alla Provincia di Roma ed all'ARPA Lazio quanto segue:

messa in esercizio	con un anticipo di 10 (dieci) giorni , la data della messa in esercizio dell'impianto;
messa a regime	entro 60 giorni dalla data della messa in esercizio dell'impianto , con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso; entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime i dati relativi alle emissioni come da art. 269, comma 5 del D. Lgs. 152/06

32. i 4 gruppi elettrogeni dedicati ad erogare energia elettrica in caso di interruzione della fornitura ENEL non sono soggetti a limiti di emissione in quanto impianti di emergenza; l'attivazione dei gruppi dovrà essere registrata come inizio, durata e consumo di combustibile. I dati risultanti dovranno essere inseriti nel rapporto annuale specificato nel PMC;
33. è vietato l'utilizzo dei ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salubrità degli ambienti di lavoro;
34. il gestore entro tre mesi, a far data dalla comunicazione di cui al punto 1 del presente allegato tecnico, dovrà presentare alla Provincia di Roma un progetto relativo all'aspirazione e trattamento dell'aria ambiente del locale dedicato all'impregnazione dei catalizzatori;
35. i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti, negli impianti dove sono previsti, devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
36. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

37. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
38. i cinque camini posti a sicurezza e salvaguardia dell'impianto di trattamento catalizzatori esausti dovranno essere identificati attraverso l'apposizione di specifica cartellonistica ed attivati, esclusivamente, in caso di emergenza del sistema di trattamento fumi a valle dei forni devono essere individuati;
39. entro 1 anno dalla comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs 59/05, dovrà presentare un progetto di miglioramento per il convogliamento e/o contenimento delle emissioni, attualmente, diffuse derivanti dai fanghi contenenti ammoniaca.

CONSUMO RISORSE IDRICHE ED EMISSIONI IN ACQUA

40. Lo scarico generale (SF 1), proveniente dallo stabilimento in questione, recapita nel corpo idrico superficiale denominato "fiume Aniene" ed è composto dalle seguenti correnti:

- scarico parziale (AI 1) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dall'impianto di depurazione chimico-fisico, da controllare al campionatore automatico ubicato al punto di prelievo n. 1;
- scarico parziale (AI 2) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi del post combustore, da controllare al campionatore automatico ubicato al punto di prelievo n. 2;
- scarico parziale (AI 7) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose costituito da:
 - **corrente di scarico "p"** proveniente dalla centrale termica e dall'impianto di demineralizzazione dell'acqua, da controllare al pozzetto fiscale "n. 7p";
 - **corrente di scarico "e"** proveniente dai reparti produttivi (acque prive di metalli ed ammoniaca) da controllare al pozzetto fiscale "n. 7e";
 - **corrente di scarico "n"** proveniente dai laboratori e dai bacini di contenimento, da controllare al pozzetto fiscale "n. 7n";
 - **corrente di scarico "l"** proveniente dal trasferimento reflui liquidi del reparto effluenti gassosi, da controllare al pozzetto fiscale "n. 7l";
- scarico parziale (AI 3) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dall'impianto di neutralizzazione, da controllare al pozzetto fiscale n. 3;
- scarico parziale (AD 1) di acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di depurazione biologico, da controllare al pozzetto fiscale n. 4;
- scarico parziale (AI 6) di acque reflue industriali (acque di raffreddamento), da controllare al pozzetto fiscale n. 6;
- scarico parziale (AP 1) di acque di prima pioggia, da controllare al pozzetto fiscale n. 8;
- scarico generale (SF 1) da controllare al campionatore automatico ubicato al punto di prelievo n. 5

41. lo scarico parziale denominato (AI 1) non continuo, deve essere effettuato solo dopo comunicazione all'ARPA Lazio con indicazione della durata e del volume dello scarico medesimo e dell'eventuale presenza di soluzioni ammoniacali. La comunicazione dovrà essere effettuata tra le ore 06.30 e le ore 07.30 del mattino, con un anticipo compreso tra 4 e 6 ore rispetto al momento dell'attivazione dello scarico stesso. Lo scarico dovrà rispettare i limiti della Tabella 3 All.to 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006 relativamente alle sostanze della Tabella 5, All.to 5, Parte Terza del citato decreto;
42. le correnti di scarico contenenti soluzioni ammoniacali provenienti dai singoli reparti produttivi "Sali e Soluzioni", "Campionamento e Raffinazione Ceneri" e "Reparto Trattamento Catalizzatori Ambientali", dovranno essere trattate nell'impianto di depurazione chimico-fisico separatamente dalle correnti di scarico prive di soluzioni ammoniacali, provenienti dai medesimi reparti produttivi;
43. lo scarico parziale denominato (AI 2) non continuo, deve essere effettuato solo dopo comunicazione all'ARPA Lazio con indicazione della durata e del volume dello scarico medesimo. La comunicazione dovrà essere effettuata tra le ore 06.30 e le ore 07.30 del mattino, con un anticipo compreso tra 4 e 6 ore rispetto al momento di attivazione dello scarico stesso. Lo scarico dovrà rispettare i limiti della Tabella D All.to 1, D.L.vo 133/2005 e comunque non dovrà superare i limiti fissati dalla Tabella 3 All.to 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006;
44. le correnti parziali: "p" proveniente dalla centrale termica e dall'impianto di demineralizzazione dell'acqua, "n" proveniente dai laboratori, "l" proveniente dal trattamento degli effluenti gassosi ed "e" proveniente dal reparto catalizzatori su supporto, dovranno essere dotate di pozzetto di campionamento prima della confluenza allo scarico parziale AI 7. Gli scarichi delle correnti parziali sopra indicate dovranno rispettare i limiti della Tabella 3, All.to 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006 relativamente alle sostanze della Tabella 5, All.to 5, Parte Terza del citato decreto;
45. gli scarichi parziali (AI 1) (AI 2) e lo scarico finale (SF 1) dovranno essere dotati di campionatore automatico programmabile, sigillabile, autopulente e refrigerato. Contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del D.lgs 59/2005 il Gestore dovrà comunicare ad ARPA Lazio, e per conoscenza alla Provincia di Roma, le caratteristiche del sistema di campionamento automatico che intende installare. Soltanto dopo espresso parere di congruità, da parte di Arpa Lazio, il gestore dovrà provvedere all'installazione del sistema di campionamento prescelto;
46. lo scarico parziale denominato AI 3 in uscita dall'impianto di neutralizzazione (scarico continuo) dovrà rispettare i limiti della Tabella 3 All.to 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006;
47. lo scarico parziale denominato (AD 1) deve rispettare i limiti previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e dalla nota di chiarimenti della Regione Lazio prot. 152454 del 05/04/2009 ed in particolare dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'All.to 5, Parte Terza, del D.L.vo 152/2006 relativamente a BOD, COD, Azoto ammoniacale ed il limite di 70 mg/l relativamente a SS totali;
48. lo scarico parziale delle acque reflue industriali (AI 6) (scarico continuo) dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3, All.to 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006;
49. lo scarico finale (SF 1) dovrà rispettare i limiti della Tabella 3 All.to 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006;
50. il Gestore dovrà comunicare tempestivamente, all'ARPA Lazio ed alla Provincia di Roma, e registrare, su apposito registro e su file informatico, i casi di attivazione del sistema di allarme per reflui fuori specifica, indicando le cause dell'evento e la gestione di detti reflui, accumulati nei serbatoi di stoccaggio temporaneo;

51. il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
52. il Gestore deve operare in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio – D.C.R. n. 42 del 27/09/07;
53. il Gestore, contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del D.L.vo 59/2005, dovrà realizzare un sistema separato di recapito delle acque di raffreddamento allo scarico finale SF 1, comunicandone l'avvenuta realizzazione alla Provincia di Roma ed ad ARPA Lazio;
54. fino alla realizzazione di sistema separato di recapito delle acque di raffreddamento il controllo delle medesime sarà effettuato al pozzetto fiscale "n. 6" da realizzarsi entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento;
55. il Gestore dovrà realizzare, entro 60 giorni dalla comunicazione prevista dal punto 1 del presente atto, i pozzetti fiscali per il controllo alle correnti di scarico denominate "p", "l", "n", "e";
56. il Gestore dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, alla Provincia di Roma, all'Arpa Lazio ed al Comune di Roma una planimetria dove siano riportate tutte le correnti di scarico e relativi punti di campionamento conformemente a quanto richiesto nel presente atto;

EMISSIONI SONORE

57. rispettare i livelli di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di classificazione acustica (PCA) del territorio del Comune di Roma, e riportati nelle tabelle B e C che seguono:

TABELLA A: classificazione del territorio comunale

CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
----------	---

TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
V	65	55

TABELLA C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
V	70	60

58. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
59. l'azienda deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, la ditta deve effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. In tutti i casi, le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;
60. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni, a disposizione degli Organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

RIFIUTI

Prescrizioni specifiche per le attività di gestione di rifiuti

61. Le procedure di ricezione dei rifiuti dovranno rispettare quanto stabilito dall'art. 7, commi 4 e 5, lettera a) del D.Lgs 133/05;
62. il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
63. il Gestore entro 30 giorni, a far data dalla comunicazione di cui al punto 1 del presente atto, dovrà presentare una apposita planimetria attestante le aree, i quantitativi e la tipologia dei rifiuti interessate dalle diverse gestioni dei rifiuti (deposito temporaneo e messa in riserva). Entrambi i settori devono essere organizzati; in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.
64. il Gestore deve verificare, con cadenza biennale, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148;
65. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
66. la capacità totale dei rifiuti gestiti in modalità di deposito temporaneo dovrà essere effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs 152/06;

67. i rifiuti destinati alle operazioni di recupero e trattamento all'interno dell'impianto dovranno essere allocati in aree differenti da quelle destinate ai rifiuti in uscita dall'impianto stesso;
68. le aree autorizzate alla gestione dei rifiuti devono essere opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione al fine di renderne nota la natura e la pericolosità, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione. Le stesse dovranno riportare la natura dei rifiuti espresse secondo gli opportuni codici C.E.R.
69. i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
70. la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
71. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione tra le file. A tal proposito si prescrive che l'eventuale sovrapposizione diretta dei contenitori non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
72. tutte le aree interessate alle attività di gestione dei rifiuti devono essere opportunamente impermeabilizzate e dotate di barriere di contenimento onde evitare dispersioni sul terreno o nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche;
73. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;
74. i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati;
75. i materiali in uscita da ciascuna attività devono essere opportunamente qualificati come rifiuti, sottoprodotti, o prodotti finiti. In particolare i sottoprodotti dovranno essere identificati in accordo all'art. 183, comma 1, lettera n) del d.lgs 152/06;
76. possono essere accettati nell'impianto unicamente i rifiuti che sono oggetto di attività di recupero;
77. il Gestore al fine di classificare in ingresso dell'impianto i rifiuti, dovrà acquisire dal conferente, relativamente a ciascuna partita, i certificati analitici attestanti il declassamento del rifiuto stesso conformemente alle disposizioni e procedure contenute nella Decisione 2001/118/CE;
78. il Gestore non dovrà miscelare rifiuti pericolosi e non pericolosi inviati allo stesso forno al fine di non modificare le caratteristiche degli stessi;
79. la società dovrà gestire i rifiuti da sottoporre alle attività di recupero separatamente dai rifiuti in uscita dall'impianto dalle materie prime e sottoprodotti in uscita dallo stesso;
80. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

81. Operazioni di gestione autorizzate:

R13 – Messa in Riserva per le operazioni di cui ai punti R4 e R8;

R12 – scambio di rifiuti per sottoporli alle operazioni da R1 ad R11;

R4 – Riciclo e recupero di metalli e composti metallici.

R8 – Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori.

82. Tipologie e quantitativo massimo di rifiuti autorizzati alle operazioni di recupero sopra indicate:

Codice CER	Descrizione	Quantità t/anno
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)	1100
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	240
10.07.01	Scorie della produzione primaria e secondaria	10
16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	10
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03	10
11.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi)	20
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (rifiuti prodotti dalla lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche)	20
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	10
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi (rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo)	10
19.12.03	Metalli non ferrosi (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti ad es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	10
20.01.40	Metallo (frazioni oggetto di raccolta differenziata)	10

83. In considerazione della situazione territoriale dove insiste l'impianto, la società, potrà inviare il quantitativo di rifiuti esausti, sopra elencati, al recupero termico secondo quanto di seguito riportato:

Quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre al trattamento termico	Anno di riferimento
1400 tonnellate	2010
1300 tonnellate	2011
1200 tonnellate	2012
1100 tonnellate	2013

84. Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti inviati al recupero termico non dovrà superare le 4 tonnellate;

85. La quantità massima di rifiuti istantanea autorizzata per l'attività di messa in riserva R13, presso l'impianto, è la seguente:

Quantitativo di rifiuti gestiti in R13
120 tonnellate

86. Le caratteristiche dei rifiuti da recuperare e le attività di recupero consentite sono:

a) per i catalizzatori esausti (cod. CER 16.08.01 e 16.08.07*)

provenienza: industrie chimiche, petrolchimiche, petrolifere, farmaceutiche.

Caratteristiche del rifiuto: i catalizzatori devono essere in forma solida omogenea, non omogenea o fangosa palabile, contenenti metalli preziosi in concentrazione tra 0,03% e 10 % e rifiuti chimici di diversa natura con le seguenti limitazioni:

- i quantitativi delle sostanze pericolose di cui al D.M. 12 Luglio 1990, all. 1 tab. A1, classi I e II devono essere inferiori a 100 ppm;
- i rifiuti devono essere esenti da PCB, PCT, PCDD e dalle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'allegato 1 del D.M. 12 Luglio 1990.

Per i rifiuti pericolosi classificati con codice CER 16.08.07* la Società deve rispettare quanto prescritto dall'art. 4, comma 4, del d.lgs 133/05.

Attività di recupero: pirotrattamento, processo idrometallurgico di estrazione per via umida, od equivalente dei metalli contenuti nelle ceneri (R4) (R8).

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi puri nelle forme usualmente commercializzate.

b) Per i rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe (cod. CER 12.01.03; 12.01.04 e 11.02.99)

provenienza: industria elettronica, artigianato orafo, laboratori odontotecnici, galvanica.

Caratteristiche del rifiuto: sfridi e scarti di laminati, tubi, barre, granella di platino, oro, argento, palladio e leghe.

Attività di recupero: fusione metallurgica (R4).

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

c) per i rifiuti di puliture di industrie dei metalli preziosi (cod. CER 20.01.40, 19.10.02, 19.12.03)

provenienza: pulizia, manutenzione locali, macchinari ed impianti dell'industria lavorazioni metalli preziosi.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani (tute da lavoro, stracci di pulizia, frazioni cartacee, polveri di casa e sfridi di metalli preziosi, segature di legno, abrasivi di pulizia, filtri dei circuiti di aspirazione aria, fanghi da filtrazione acque di lavaggio) contenenti dallo 0.1% al 10% di metalli preziosi ferrosi e Cu non solubile 0.1-100 g/Kg, Sb<10 g/Kg, Sn<1 g/Kg, Pb<1 g/Kg, ossido di zirconio 400-800 g/Kg.

Attività di recupero: pirotrattamento e macinazione delle ceneri, eventuale processo idrometallurgico di estrazione (R4)

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate.

d) Per i rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi (cod. CER 10.07.01, 16.11.02, 16.11.04)

Provenienza: fusione e lavorazione dei metalli preziosi

Caratteristiche del rifiuto: materiali refrattari, crogioli usati e scorie vetrose a base di silicati, borati carbonati ed ossidi, contenute metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd) in concentrazione tra lo 0.1 e il 10%.

Attività di recupero: macinazione, vagliatura e trattamento pirometallurgico o idrometallurgico (R4)

Caratteristiche delle materie prima e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame sotto forma di lingotti

SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

87. il gestore dovrà assicurare la gestione delle aree di piazzale in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;
88. le aree di piazzale dell'impianto dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate;
89. il serbatoio di gasolio interrato della capacità di 3 m³ dovrà essere sostituito, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, da un serbatoio fuoriterra di analoga capacità e provvisto di bacino di contenimento; l'operazione andrà effettuata evitando qualsiasi inquinamento del suolo e delle acque;
90. il gestore dovrà eseguire una verifica puntuale delle impermeabilizzazioni del parco serbatoi con stesura di una relazione finale entro tre mesi dal rilascio dell'AIA. Nella relazione si indichino anche gli interventi eventualmente previsti per ripristinare le impermeabilizzazioni e le tempistiche relative. L'Autorità competente e l'Autorità di controllo potranno effettuare sopralluoghi e/o verifiche documentali;
91. Il gestore dovrà analizzare le acque di falda secondo la tempistica ed i parametri stabiliti nel Piano di Monitoraggio e Controllo nei pozzi già autorizzati al fine di caratterizzare la qualità della falda a monte e a valle del sito di centrale, rispetto al flusso prevalente della falda medesima.

ENERGIA

92. il gestore dovrà verificare il rendimento complessivo dell'impianto di produzione di energia termica con cadenza annuale, registrando i dati risultanti.

Controlli programmati di ARPA Lazio

L'ARPA Lazio, Sezione Provinciale di Roma, entro 60 giorni dalla trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del gestore, deve:

- a. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art.11 del D. Lgs. 59/05;
- b. Effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel P.M.e C.
- c. Verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità, provvedendo ad informarne la Provincia di Roma.

I controlli programmati di ARPA Lazio sono a carico del gestore secondo quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale 24/04/2008, *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*.

Le tariffe relative alle attività di controllo, di cui all'art. 3 del Decreto 24/04/2008, devono essere versate secondo le modalità previste dall'art. 6 del medesimo decreto sul conto corrente postale n. 377438678 (codice IBAN IT 03 0 07601 14600 000037438678) INTESTATO AD Arpa Lazio con la seguente causale: “A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale n. del).